



COMUNE DI NOVAFELTRIA

Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO PER IL TAGLIO DELLE
ALBERATURE E PER LA GESTIONE DEI CIGLI E
DELLE SCARPATE STRADALI PER
L'INSERIMENTO NEI R.U.E.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/08/2011 (allegato n. 1)

1. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale è soggetta a controllo e può essere promossa da appositi progetti. Gli interventi di manutenzione, sistemazione e realizzazione del verde in ambito urbano ed extraurbano sono disciplinati dal presente Regolamento che avrà quale obiettivo quello di entrare a fare parte del futuro Regolamento Urbanistico - Edilizio. Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono indirizzo per gli atti tecnico - amministrativi conseguenti. Il presente regolamento è attuativo relativamente alla gestione delle coperture forestali facendo salvo quanto previsto dalla L.R. n.30/1981 e alle successive P.M.P.F. approvate con D.G.R. n.182/1995. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica. Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione
2. L'eventuale abbattimento di alberature di alto fusto non produttive deve essere, di norma, autorizzato mediante apposito nulla - osta del Responsabile del Settore che si avvarrà, eventualmente, della consulenza di un tecnico abilitato. Nel nulla - osta dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature sufficientemente sviluppate in sostituzione anche, eventualmente, in altra collocazione o su aree pubbliche e curate in modo da garantirne l'attecchimento. Le procedure per il taglio, distinte per i relativi casi, sono di seguito definite:
 - a) Per il taglio delle alberature stradali, riconoscendo l'esigenza della loro salvaguardia quali elementi di notevole interesse culturale, paesaggistico e ambientale, lo stesso dovrà essere limitato ai soli casi strettamente necessari, come previsto nella **Circolare n. 8321 dell'11.8.1966 del Ministero dei Lavori Pubblici**, e potrà essere effettuato in relazione ad esecuzione di lavori di sistemazione, allargamento o adeguamento di tratti stradali, esecuzione di aperture di visibilità in corrispondenza di intersezioni, accessi pubblici e privati, curve, segnali fissi di pericolo e passaggi a livello, presenza di alberature instabili o ammalate. Successivamente al taglio di alberature stradali l'Ente proprietario/gestore della strada provvederà al successivo reimpianto e sostituzione.
 - b) Per il taglio di alberature stradali non soggette a vincolo paesistico o di interesse artistico o storico l'Ente proprietario/gestore della strada dovrà **comunicare**, tramite raccomandata o fax, la necessità (solo per i casi strettamente necessari indicati all'articolo precedente più sopra richiamati, e salvo i casi di alberature instabili o ammalate) di tagliare alberi situati ai lati delle strade a Soprintendenza, Corpo Forestale dello Stato, Comunità Montana e Comune interessato. Qualora uno degli Enti sopra indicati ravvisi la necessità di un sopralluogo congiunto, esso deve essere richiesto entro i dieci giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione per raccomandata o fax ed effettuato entro il termine perentorio dei successivi dieci giorni, redigendo un verbale congiunto. Qualora, invece, entro tale termine nessuno degli Enti sopraindicati abbia chiesto un sopralluogo congiunto, l'Ente proprietario/gestore della strada potrà procedere alla esecuzione delle opere e al taglio delle alberature. L'apprezzamento circa la stabilità degli alberi e lo stato di conservazione deve essere effettuato da tecnico abilitato in possesso del relativo titolo di studio quando in caso di dubbi ciò si renda necessario.
 - c) Per il taglio di alberature stradali, escluse quelle ammalate o instabili, soggette a vincolo paesistico o di interesse artistico o storico, o ricadenti in zone vincolate l'Ente proprietario/gestore della strada dovrà **richiedere il preventivo nulla osta** alla Soprintendenza competente. Potrà anche richiedere la consulenza del Comune interessato per la successiva, obbligatoria sostituzione delle piante abbattute. L'apprezzamento circa la stabilità degli alberi e lo stato di conservazione deve essere effettuato da tecnico abilitato in possesso del relativo titolo di studio. Qualora le alberature ricadano in area soggetta a vincolo paesaggistico e, quindi, soggette all'articolo 142 del D. L.vo 42/2004 (comprese entro i 150 metri dai corsi d'acqua od entro i 300 metri dai laghi o comprese all'interno di superfici a bosco o all'interno di Siti Rete Natura 2000 (SIC o ZPS, ecc.), od in aree soggette a tutela paesaggistica con specifico decreto di vincolo, dovrà essere espletata la procedura prevista dall'articolo 146 dello stesso Decreto con la relativa tempistica.
 - d) Per il taglio di alberature stradali instabili o ammalate l'Ente proprietario/gestore della strada, qualora ritenga indispensabile l'abbattimento a causa di pericolo per la sicurezza

della circolazione per vetustà, malattie e altre cause, deve tempestivamente **informare**, tramite raccomandata o fax, la Soprintendenza, il Corpo Forestale dello Stato, la Comunità Montana ed il Comune interessati. Qualora uno degli Enti sopra indicati ravvisi la necessità di un sopralluogo congiunto, esso deve essere richiesto entro i dieci giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione per raccomandata o fax ed effettuato entro il termine perentorio dei successivi dieci giorni, redigendo un verbale congiunto. Qualora invece entro il termine suddetto nessuno degli Enti sopraindicati abbia chiesto un sopralluogo congiunto, l'Ente proprietario/gestore della strada potrà procedere al taglio delle alberature. Nei casi di evidente, estremo pericolo, derivante da instabilità o malattia degli alberi, si dovrà procedere senza indugio alla eliminazione e al taglio.

- e) Per il taglio delle alberature stradali secche o apparentemente secche è necessario aspettare la ripresa della vegetazione nella primavera successiva all'anno in cui si ritiene di ravvederne il cattivo stato per poi verificare se le stesse siano effettivamente secche e, quindi, deciderne il taglio previa informazione agli enti competenti seguendo la procedura stabilita per il taglio di "alberature instabili o ammalate" di cui al comma precedente.
- f) Per il taglio di platani ammalati a causa del cancro colorato, l'Ente proprietario/gestore della strada è tenuto ad applicare le disposizioni sulla lotta obbligatoria prescritta dal **Decreto Ministeriale per le Politiche Agricole 17.4.1998**, che prevede misure e azioni consistenti in controlli sistematici sui platani da parte del competente Servizio Fitosanitario Regionale, nella segnalazione della comparsa della malattia al Ministero per le Politiche Agricole, abbattimento delle piante infette e di quelle immediatamente adiacenti ed ogni altra misura prescritta e vigente all'epoca della rilevazione dello stato di malattia. Al fine di limitare il diffondersi della malattia **le potature e gli abbattimenti**, anche di platani presenti in aree indenni, **devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessità**. Preventivamente ad interventi di qualsiasi tipo su platani deve essere **richiesta l'autorizzazione** al Servizio Fitosanitario Regionale. Decorsi trenta giorni, vige il principio del silenzio-assenso.
- g) E' consentito l'abbattimento delle alberature stradali, con le modalità e prescrizioni dei punti precedenti compreso l'obbligo di reimpianto, esclusivamente nei seguenti casi:
- pericolo grave ed imminente dovuto a stroncamenti e/o instabilità della pianta a causa di maltempo, incidenti stradali, malattia della pianta, ecc.; in tal caso non è necessario produrre relazione effettuata da tecnico abilitato in possesso del relativo titolo di studio;
 - piante manifestamente secche o ammalate; ivi incluse anche le piante per le quali il Servizio Fitopatologico Regionale richiede periodicamente l'abbattimento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge concernenti la lotta obbligatoria al cancro colorato del platano; per le piante manifestamente secche non è necessario produrre relazione effettuata da tecnico abilitato in possesso del relativo titolo di studio;
 - esecuzione di opere pubbliche di competenza della Provincia o di altri Enti (nuove strade ed intersezioni, rifacimento di incroci, ferrovie, ecc.) che interessino Strade pubbliche alberate; i progetti relativi a dette opere dovranno essere preventivamente approvati dall'Ente proprietario/gestore della strada e dovranno prevedere obbligatoriamente il reimpianto di alberi di adeguate dimensioni in aree adatte; in ogni caso i progetti dovranno essere redatti avendo cura di ridurre al minimo i tagli di alberature; in tal caso non è necessario produrre relazione effettuata da tecnico abilitato in possesso del relativo titolo di studio;
 - ove non sia possibile l'applicazione di soluzioni alternative al taglio, in caso di costruzione di nuovi accessi o modifica di quelli esistenti, per lottizzazioni in esecuzione di Piani Particolareggiati di iniziativa privata o pubblica: anche in questo caso i relativi progetti dovranno prevedere obbligatoriamente il reimpianto di alberi di adeguato numero e dimensioni; anche in tal caso non è necessario produrre relazione effettuata da tecnico abilitato in possesso del relativo titolo di studio.

- al verificarsi di danni gravi a manufatti di proprietà di terzi ed al piano viabile di piste ciclabili e marciapiedi ed a condizione che non sia possibile adottare soluzioni alternative che eliminino la situazione di danno.

Il taglio delle alberature stradali è **vietato** al di fuori dei casi previsti dal presente Regolamento.

- h) Per il taglio di piante singole in proprietà pubblica o privata il soggetto titolare della proprietà stessa sulla quale gli alberi sono situati, qualora ritenga indispensabile l'abbattimento a causa di pericolo per la sicurezza, per vetustà, malattie e altre cause, deve preventivamente **richiedere**, tramite raccomandata o fax, al Comune interessato e, se trattasi di area esterna al perimetro del territorio urbanizzato, anche alla Comunità Montana competente per territorio anche per il rilascio dell'autorizzazione al taglio stesso allegando alla domanda planimetria catastale dell'area interessata, fotografie delle piante di cui si richiede il taglio e relazione tecnica redatta da tecnico competente per materia relativamente a quanto previsto dalle normative vigenti, firmata dal soggetto che richiede l'autorizzazione, dalla quale si evidenzino l'apprezzamento circa la stabilità degli alberi e lo stato di conservazione e si motivi la causa della richiesta. Qualora le piante siano in numero rilevante, a discrezione dell'Ente sovraordinato e ricadano nella fascia di rispetto stradale, il soggetto titolare della proprietà dovrà **richiedere il preventivo nulla osta** anche a Soprintendenza ed Ente proprietario/gestore della strada dandone comunicazione anche al Corpo Forestale dello Stato. L'apprezzamento circa la stabilità degli alberi e lo stato di conservazione deve essere effettuato da tecnico abilitato in possesso del relativo titolo di studio. Qualora uno di detti Enti ravvisi la necessità di un sopralluogo, esso deve essere effettuato entro i trenta giorni successivi alla comunicazione per raccomandata o fax. Qualora, invece, entro il termine suddetto nessuno degli Enti sopraindicati abbia effettuato un sopralluogo, il soggetto titolare della proprietà stessa potrà procedere al taglio delle alberature. Nei casi di evidente, estremo pericolo, derivante da instabilità o malattia degli alberi, il soggetto titolare della proprietà stessa potrà procedere senza indugio alla eliminazione e al taglio trascorsi quindici giorni successivi alla richiesta per raccomandata o fax.
- i) In applicazione di quanto previsto dall'art. 38) delle PMPF e previa richiesta di autorizzazione del proprietario dei terreni, nelle aree forestali adiacenti la viabilità dove è elevato il rischio di caduta di piante e polloni a seguito di eventi meteorologici, negli interventi di utilizzazione di bosco ceduo e consentito il taglio raso della vegetazione arborea anche senza rilascio di matricine per una fascia di 10 metri, misurata in proiezione dal ciglio stradale. Ove possibile, il numero complessivo delle matricine per ettaro previsto dalle PMPF dovrà restare invariato compensando, anche attraverso il rilascio per gruppi, il loro numero nelle aree boscate immediatamente adiacenti dello stesso proprietario, fino a raggiungere la densità per ettaro prevista. L'Ente delegato in materia forestale potrà prescrivere il rilascio di piante che per età, diametro e specie risultano particolarmente significative e/o strutturalmente più idonee.